

Verbale di Assemblea Straordinaria dei soci
del 12/04/2023

L'anno 2023 il giorno 12 del mese di Aprile alle ore 20.00 presso il Padiglione 14, corso Pastrengo angolo via Tampellini Collegno si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione La grande rondine APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto: ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 e del D.L. 73/2022 art 26 bis (adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili e di introduzione clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili).

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il/la sig. Marcello luigi il quale chiama alle funzioni di Segretaria la sig./ra Alessandra Mellace

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n 25 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il/la Presidente comunica che al fine di portare a termine al procedura di migrazione dell'associazione dal Registro Nazionale delle APS al RUNTS, la Regione Piemonte richiede la modifica di alcune clausole statutarie.

Nello specifico si propone la modifica degli art. 4/15/16/17/23/26

Si procede alla lettura degli articoli da modificare evidenziando le differenze e le modifiche richieste dalla Regione Piemonte e necessarie ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità con le modifiche apportate.

L'Assemblea, con voto unanime a maggioranza, delibera di approvare lo Statuto con le modifiche sopra descritte.

Il Presidente viene incaricato/a di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI "Valle Susa".

Il Presidente ed la Segretaria vengono incaricati/e alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il/la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21,30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il/la Segretario/a

Il/la Presidente

Alessandra Mellace

Marcello luigi

STATUTO LA GRANDE RONDINE APS

L'Associazione "La Grande Rondine" che trae la sua origine da una lunga tradizione e da feconde esperienze di coordinamento e di lavoro congiunto dell'associazionismo e del volontariato collegnese: Ass. Amici di Piazza "Che" Guevara, Ass. L'Alveare, Ass. Lorenzo Milani, Ass. Lo Spigolo, Ass. San Lorenzo, CNGEI Collegno 5, Comitato di solidarietà con la ex-Jugoslavia, FORUM dei Giovani, Gruppi Scout dell'Agesci: Collegno I, Regina Margherita I, Paradiso 3, Gruppo Spontaneo Zona Ovest, Incontro e Solidarietà, in continuità con lo spirito e i valori di democrazia, solidarietà, pace e giustizia sociale condivisi in tanti anni di attività, si dà il presente Statuto:

ART. 1- E' costituita con sede a Collegno in via Martiri XXX Aprile 30, presso il Padiglione 14 dell'ex Ospedale Psichiatrico di Collegno - Parco Generale Dalla Chiesa, un'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, che assume la denominazione di: "La Grande Rondine APS".

ART. 2- L'Associazione è un centro permanente di promozione sociale e culturale, apartitico, pluralista, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata. L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 3- Scopo primario dell'Associazione è quello di promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità. Sono finalità dell'associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion).

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al comma precedente mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

In particolare, l'associazione si propone di promuovere ed organizzare: manifestazioni e spettacoli in particolare di musica dal vivo soprattutto di gruppi musicali emergenti; organizzare rassegne festival; organizzare mostre al fine di contribuire allo sviluppo culturale e civile dei/le cittadini promuovendo la democrazia, la solidarietà nei rapporti umani, la comunicazione con altre culture la difesa delle libertà civili individuali e collettive e di favorire l'estensione di attività culturali ricreative, di formazione e di informazione. L'associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socializzazione complementare e strumentale alla attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art 85 comma 4 CTS.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

ART. 4 - L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. Il numero dei/le soci/e è illimitato, e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni temporanee e strumentalmente connesse a singole attività.

ART. 5 - Per essere ammessi a socio/a è necessario:

- 1) Formulare richiesta al Consiglio Direttivo, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza.
- 2) Dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organismi sociali.

ART. 6 - È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro 30 giorni dalla data di richiesta, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda sia accettata al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale e il nominativo verrà annotato nel libro soci. A seguito dell'accettazione il socio diventa titolare di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

ART. 7 - I/Le soci/e hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni indette dall'Associazione stessa, a riunirsi in un'assemblea per discutere e votare sulle questioni inerenti all'Associazione, ad eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti; esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo; discutere ed approvare i rendiconti; approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti

ART. 8 - I/Le soci/e sono tenuti/e:

- al pagamento annuale della quota sociale;
- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organismi sociali, nonché a mantenere una irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasferibile.

ART. 9 - La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni;
- espulsione o radiazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio/a, mediante la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle delibere adottate dagli organismi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- c) quando sia accertato che un socio/a si sia appropriato indebitamente di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento di sospensione, radiazione o espulsione è ammesso il ricorso entro 30 giorni, sul quale si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

ART. 10 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa,
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
- c) contributi, erogazioni e lasciti diversi;

- δ) dalle quote di partecipazione in aziende private che abbiano finalità comuni a quelle quote definite dal presente Statuto;
- ε) dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, a norma dell'Art.12 del presente Statuto.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 - L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Ulteriore proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza dell'esercizio e le partite creditorie e debitorie.

ART. 12 - Il residuo attivo sarà devoluto come segue:

- il 10% a fondo riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art.3 e per nuovi impianti o attrezzature.

ART. 13 - Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- α) l'Assemblea dei Soci;
- β) il Consiglio Direttivo;
- γ) il Presidente.

ART. 14 - Le Assemblee dei/Ile Soci/e possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo con annuncio scritto affisso all'interno della sede contenente data, ora, luogo, di prima e seconda convocazione e ordine del giorno con preavviso di gg.15

ART. 15 - L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 17 e 26, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un decimo dei/Ile soci/e aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

ART. 16 - L'Assemblea generale dei soci viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile successivo. Essa:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e il relativo documento economico programmatico;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal comma secondo dell'art. 12 del presente Statuto.

ART. 17 - L'Assemblea straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto e per le delibere di trasformazione, fusione o scissione necessita della presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 26.

Per deliberare sulle modifiche da apportare al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/le soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/le soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/le partecipanti.

ART. 18 - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/10 dei/le presenti. Per la elezione delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.

ART. 19 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un/una presidente nominato/a dall'Assemblea stessa; le delibere adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. Tale verbale dovrà poi essere messo a disposizione dei soci.

ART. 20 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 eletti/e fra i/le soci/e.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Consiglio Direttivo al suo interno elegge al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale per tutti gli atti, compresi la stipula di contratti, l'apertura di conti correnti e di tutte le operazioni bancarie, è il responsabile di ogni attività, convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.

I verbali del Consiglio Direttivo dovranno essere a disposizione dei soci che richiedano di consultarli. Il Direttivo può fissare le responsabilità degli/le altri/e consiglieri/e in ordine alle attività dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

ART. 21 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 30 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il/la Presidente o ne faccia richiesta 1/3 dei/le consiglieri/e. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità dei voti comporta la elezione della proposta.

ART. 22 - Il Consiglio Direttivo deve:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- redigere i programmi di attività sociali previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei/le Soci/e;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- compilare i progetti per l'impegno dei residui del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- deliberare circa l' ammissione dei soci/e, può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci/e;
- favorire la partecipazione dei/le soci/e alle attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati/e. Detti/e responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

ART. 23 - I consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Il consigliere decaduto o dimissionario, può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti, tramite elezioni.

La quota massima di sostituzioni è fissata in 1/3 dei componenti originari, dopo tale soglia il Direttivo decade. Il Direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci indicando nuove elezioni entro 15 giorni.

ART. 24 – Il Collegio dei sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo. ai sensi dell'art. 30 del CTS.

Qualora si renda necessario per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei/le sindaci/chesse revisori formato da da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, , che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione, ma con comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

ART. 25 - Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 26 - Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i 4/5 dei soci in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

ART. 27 - Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a norma del CTS, del codice civile e delle leggi vigenti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Morale

Alessandra Melloce



Registrato a RIVOLI il 10 APR 2023
al n. 82 serie 3
Esatto Euro OSATE

IL FUNZIONARIO
A.V. ALECCI

Firma su delega del Direttore Provinciale
Enrico M. SPOGIACOMO